

N. R.G. 14261/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Anna Maria Rossi	Giudice Relatore
dott. Silvia Romagnoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14261/2018** promossa da:

VIS MOBILITY S.R.L. difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Petrillo, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Carla Atti in Bologna, Via D'Azeglio n.5,

ATTORE

contro

GAIANI ETTORE
RE ROSSELLA MONICA
LATITUDE TECHNOLOGY S.R.L.

Tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Vittorio Provera e Francesco elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Vicini – via della Zecca n. 2, Bologna

CREDITO COOPERTATIVO RAVENNATE, FORLIVese E IMOLESE, difeso e rappresentato dall'Avv. Paolo Bontempi elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI

La parte attrice così ha precisato le conclusioni:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale delle Imprese adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della domanda giudiziale spiegata dalla Vis Mobility Srl:



- a) Rimettere la causa sul ruolo assegnando il triplo termine ex art. 183 VI comma cpc alle parti, e, così consentendo la fase istruttoria relativamente alla presente controversia;
- b) Accertare e dichiarare la inefficacia e/ la invalidità negoziale e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque la inopponibilità alla attrice della scrittura privata del 31 gennaio 2018 e degli atti propedeutici e conseguenti nonché delle delibere societarie del 31/01/2018 di cui ai documenti versati in atti dal convenuto ingegnere Gaiani ai numeri 60-61-62 per illiceità della causa sottostante e/o per il conflitto di interessi dei rinuncianti con i beneficiari e conseguentemente dichiarare tali atti non opponibili alla persona giuridica dell'attrice;
- c) Accertare e dichiarare la inesistenza e/o la mancata esecuzione della prestazione professionale descritta nella fattura n. 6 del 10 giugno 2014 emessa dall'Ingegnere Ettore Gaiani e per effetto accertare e dichiarare la insussistenza del credito descritto in detto documento fiscale liberando parte attrice dalla obbligazione patrimoniale ivi descritta;
- d) Accertare e dichiarare la condotta dei convenuti, Ingegnere Ettore Gaiani e della Banca BCC, violativa delle norme di cui c e/o comunque alle norme di legge relativamente alla anticipazione della fattura n. 6 del 10 giugno 2014 emessa dall'Ingegnere Gaiani e conseguentemente accertare e dichiarare la illiceità della causa negoziale alla cessione del credito a favore della Banca convenuta e per l'effetto nullo e/o annullabile il negozio di trasferimento del credito a favore della banca convenuta liberando parte attrice dalla obbligazione patrimoniale ivi descritta;
- e) Accertare e dichiarare la condotta commissiva dell'Ingegnere Gaiani ai sensi dell'art.2476 I comma c.c. violativa delle norme di legge e dello statuto sia per l'attività di "leverage buyout" del giugno 2014 che per i pagamenti eseguiti con bonifici bancari del 28 luglio 2014 posta in essere da parte attrice e che a tale condotta ha concorso la convenuta Banca BCC;
- f) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale della convenuta Latitude Technology Srl per l'indebito arricchimento conseguente nell'accredito a proprio favore della somma di euro 122.000,00 senza causa negoziale;
- g) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale della convenuta RE Rossella Monica per la contestata responsabilità del socio della arricchita ex art. 2476 VII comma c.c. conseguente nell'accredito a favore della Latitude Technology Srl della somma di euro 122.000,00 senza causa negoziale;
- h) Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento di parte attrice come danno emergente nella misura di euro 122.000,00 e per effetto condannare i convenuti in via solidale tra di loro al pagamento di detta somma a favore di parte attrice con maggiorazione di interessi di cui al D.lgs 231/02 come disciplinato dalla Legge 162/2014 dal 28 luglio 2014 sino al soddisfo;
- i) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenute per il lucro cessante lamentato dall'attore per i motivi indicati in causa e per l'effetto condannare i convenuti in via solidale tra di loro a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 30.000,00 a titolo di lucro cessante e/o in quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale il tutto oltre interessi al tasso moratorio di cui al D.lgs.231/02 e ss.mm.ii. dalla data del 28 luglio 2014 sino al soddisfo;
- j) per il solo convenuto Ingegnere Gaiani accertare e dichiarare la malagestio e l'infedele condotta del convenuto nei confronti del proprio committente e datore di lavoro, Vis Mobility Srl, e conseguentemente accertare e dichiarare la immeritevolezza di parte del compenso ricevuto e a titolo professionale ed in ragione di dipendente e per l'effetto condannare l'ingegnere Ettore Gaiani per i motivi descritti in atti a ripetere a favore della Vis Mobility Srl la somma irregolarmente acquisita di euro 100 mila o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che sarà provata in corso di causa oltre interessi moratori come sopra specificati dalla data di incameramento di dette somme sino al soddisfo decorrenti mese per mese dal luglio 2014;
- k) in ogni caso quale forma risarcitoria specifica a completamento delle domande restitutorie ed in relazione ai principi di affidamento da contatto sociale verso l'istituto di credito e verso il



professionista stabilmente affidatario di compiti istituzionali in procedure concorsuali si chiede la condanna alla pubblicazione su quotidiani a tiratura PROVINCIALE, nel territorio della attrice dell'estratto della futura sentenza a spese dei soccombenti per 3 giorni consecutivi su almeno 3 quotidiani.

l) nel denegato e non creduto caso da parte dei convenuti o di uno solo degli stessi si chiede sin da ora rendersi condanna per lite temeraria ex art. 96 I e III comma in misura che sarà ritenuta di giustizia;

I convenuti Ettore Gaiani, Latitude Technology S.r.l. e Rossella Monica Re così hanno precisato le conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) e dichiarate inammissibili le nuove domande avversarie, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

In via pregiudiziale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di rimettere in trattazione il procedimento:

- ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., differire il procedimento, onde consentire all'ing. Ettore Gaiani di citare in giudizio, nel rispetto dei termini ex art. 163-bis c.p.c., i seguenti soggetti:

a) dott. Riccardo Riccardi, nato a Santa Sofia (FC) il 14 gennaio 1951 e residente a Forlì in viale Fulcieri P. Di Calboli n. 6, C.F. RCCRCR51A14I310Q;

b) Ing. Alessandro Castagnoli, nato a Forlì il 24 febbraio 1971 e residente in via Clelia Merloni n. 29, Forlì, C.F. CSTLSN71B24D704B;

c) dott. Romano Conti, nato a Bologna il 27 Agosto 1948 e residente a Bologna in Via Santo Stefano n. 29, C.F. CNTRMN48M27A944M;

d) dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955 e residente a Cagliari in via Dei Monsoni 8, C.F. BNEDRD55D20I452N;

e) Ecoedil17 S.r.l. in liquidazione, con sede in Forlì, via Palazzina n. 3, C.F. e P.I. 14281511007, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Nel merito:

- respingere tutte le domande di VIS Mobility S.r.l. – incluse quelle tardivamente formulate da VIS Mobility S.r.l. solo nelle note del 28 gennaio 2019 – in quanto del tutto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per l'intervenuta rinuncia alle azioni ed alle pretese rivendicate dall'attrice e, comunque, per tutte le ragioni esposte in atti; assolvere conseguentemente l'ing. Ettore Gaiani, Latitude Technology S.r.l. e la sig.ra Rossella Monica Re nel migliore dei modi.

Nel merito, anche in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui le azioni e le domande attoree verso l'ing. Ettore Gaiani siano considerate ammissibili e non rinunziate (e, quindi, condizionatamente a tale circostanza):

1) accertare il diritto dell'ing. Ettore Gaiani al pagamento da parte di VIS Mobility S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dei seguenti importi o di quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia:

- di Euro 17.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, per l'emolumento fisso del mese di dicembre 2015 dovuto da VIS Mobility per l'attività gestoria esperita quale amministratore delegato della stessa;

- di Euro 588,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, quale emolumento variabile dovuto da VIS Mobility, per l'anno 2015, per l'attività gestoria esperita quale amministratore delegato;

- di Euro 102.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, a titolo di emolumento fisso dovuto da VIS Mobility, per l'anno 2016 (6 mensilità, da luglio a dicembre), per l'attività gestoria esperita quale amministratore delegato;

- di Euro 1.922,51, a titolo di rimborso delle sostenute e documentate nell'esercizio dell'attività quale amministratore di VIS Mobility;

- di Euro 2.684,84, a titolo di rimborso delle sostenute e documentate nell'esercizio dell'attività quale amministratore di Società Investimenti Romandiola S.r.l., oggi fusa in VIS Mobility S.r.l.;



- dell'importo – che si chiede di liquidarsi, anche in via equitativa in misura comunque non inferiore a complessivi Euro 50.000,00 – a titolo di emolumento dovuto per l'attività svolta in tre anni quale amministratore delegato di Società Investimenti Romandiola S.r.l. e per l'attività svolta in 16 mesi quale consigliere di amministrazione di VIS Mobility Factory Management W.L.L.; emolumento a carico di VIS Mobility S.r.l., a seguito della fusione nella stessa di Società Investimenti Romandiola S.r.l.;

2) per l'effetto di quanto sub 1), condannare VIS Mobility S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'ing. Ettore Gaiani i seguenti importi o quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia:

- Euro 17.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, per l'emolumento fisso del mese di dicembre 2015 dovuto da VIS Mobility per l'attività gestoria esperita quale amministratore delegato della stessa;

- Euro 588,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, quale emolumento variabile dovuto da VIS Mobility, per l'anno 2015, per l'attività gestoria esperita quale amministratore delegato;

- Euro 102.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, a titolo di emolumento fisso dovuto da VIS Mobility, per l'anno 2016 (6 mensilità, da luglio a dicembre), per l'attività gestoria esperita quale amministratore delegato;

- Euro 1.922,51, a titolo di rimborso delle sostenute e documentate nell'esercizio dell'attività quale amministratore di VIS Mobility;

- Euro 2.684,84, a titolo di rimborso delle sostenute e documentate nell'esercizio dell'attività quale amministratore di Società Investimenti Romandiola S.r.l., oggi fusa in VIS Mobility S.r.l.;

- l'importo – che si chiede di liquidarsi, anche in via equitativa in misura comunque non inferiore a complessivi Euro 50.000,00 – a titolo di emolumento dovuto per l'attività svolta in tre anni quale amministratore delegato di Società Investimenti Romandiola S.r.l. e per l'attività svolta in 16 mesi quale consigliere di amministrazione di VIS Mobility Factory Management W.L.L.; emolumento a carico di VIS Mobility S.r.l., a seguito della fusione nella stessa di Società Investimenti Romandiola S.r.l. .

Nel merito, in subordine ed anche eventualmente in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di VIS Mobility S.r.l. nei confronti dell'ing. Ettore Gaiani per l'azione di responsabilità esperita:

3) previa chiamata in causa, accertare la responsabilità solidale del dott. Riccardo Riccardi, dell'ing. Alessandro Castagnoli, del dott. Edoardo Bene e del dott. Romano Conti, quali ex amministratori di VIS Mobility S.r.l., nonché accertare il diritto dell'ing. Ettore Gaiani ad agire in regresso nei confronti di questi ultimi per ogni pagamento che fosse condannato ad effettuare a VIS Mobility, con suddivisione dell'ipotetico debito risarcitorio solidale nelle quote di responsabilità che fossero ritenute di giustizia e pari ad almeno 1/2 per il dott. Riccardo Riccardi ed in parti uguali tra gli altri del restante 1/2 o della minor quota; in subordine, in quote paritarie tra tutti gli amministratori. Per l'effetto, condannare il dott. Riccardo Riccardi, l'ing. Alessandro Castagnoli, il dott. Edoardo Bene e il dott. Romano Conti a rifondere all'ing. Ettore Gaiani quanto eventualmente quest'ultimo fosse condannato a pagare all'attrice, nelle quote sopra esplicitate o in quelle, anche paritarie, che fossero ritenute di giustizia.

Nel merito, in subordine ed anche eventualmente in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di VIS Mobility S.r.l. nei confronti dell'ing. Ettore Gaiani:

4) previa chiamata in causa e previo ogni accertamento e declaratoria, condannare Ecoedil17 S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a manlevare ed a tenere indenne l'ing. Ettore Gaiani dagli effetti dell'eventuale sentenza di condanna e, quindi, a rifondere a quest'ultimo quanto eventualmente e denegatamente fosse condannato a pagare all'attrice.

In ogni caso:



con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, in favore dell'ing. Ettore Gaiani, di Latitude Technology S.r.l. e della sig.ra Rossella Monica Re. Si chiede condannarsi, inoltre, VIS Mobility S.r.l. al pagamento in favore dell'ing. Ettore Gaiani, di Latitude Technology S.r.l. e della sig.ra Rossella Monica Re di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. .

In via istruttoria:

nella denegata ipotesi in cui la causa fosse rimessa in trattazione dal Tribunale, all'esito della chiamata in causa richiesta, si insta per la concessione dei termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Il convenuto Credito Cooperativo Ravennate, Forlinese e Imolese soc. coop. così ha precisato le conclusioni:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, respingere ogni domanda svolta dalla VIS MOBILITY s.r.l. nei confronti del Credito Cooperativo Ravennate, Forlinese e Imolese soc. coop. in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi legali.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Vis Mobility a r.l. ha convenuto in giudizio avanti alla Sezione Imprese del Tribunale di Bologna l'ing. Ettore Gaiani, Latitude Technology s.r.l., la sig.ra Rossella Monica Re, e il Credito cooperativo Ravennate, Forlinese e Imolese soc. coop., esponendo che:

- Vis Mobility, controllata al 50% dalla Azienda Costruzioni Installazioni Segnaletiche S.r.l. (ACIS) e per il restante 50% dalla Cooperativa Installatori Stradali e Servizi – Società Cooperativa (CISS), nel gennaio 2013 aveva affittato i complessi aziendali delle socie;
- ACIS e CISS venivano dichiarate fallite dal Tribunale di Forlì in data 18 settembre 2013, emergendo dalla procedura la notevole esposizione debitoria di Vis Mobility nei confronti delle socie, sicché il Curatore dei fallimenti ACIS e CISS risolveva il contratto di affitto con VIS Mobility e in data 23 aprile 2014 depositava istanza di fallimento di quest'ultima;
- in data 27 marzo 2014 Vis Mobility concludeva un contratto di consulenza con quattro professionisti professionisti, tra cui l'ing. Gaiani, nel quale si prevedevano compensi a risultato per l'attività di acquisto/transazione del debito della Società verso i fallimenti ACIS e CISS e per l'acquisto delle aziende fallite
- i risultati definiti dal contratto di consulenza -al cui raggiungimento era subordinata la retribuzione delle prestazioni de quibus- non venivano invero realizzati, determinando dette prestazioni piuttosto un grave pregiudizio per la Vis Mobility, a beneficio invece del Gaiani, per mezzo della neo-costituita Società Investimenti Romandiola Srl (SIR, da lui partecipata attraverso la Latitude Technology s.r.l., di cui era socio al 50%, congiuntamente per la restante metà con la moglie Rossella Monica Re);
- SIR infatti concludeva con la Curatela delle due società fallite un accordo per la transazione del debito di VIS Mobility, che prevedeva il pagamento di una somma di Euro 100.000,00 (da imputarsi per Euro 60.000,00 al fallimento CISS e per Euro 40.000,00 al fallimento ACIS) ad estinzione del debito di Euro 6.277.409,81 di VIS Mobility verso i fallimenti, il quale sarebbe stato imputato quale credito a favore di SIR nei confronti dei Vis Mobility; impegno, sospensivamente condizionato all'aggiudicazione, poi realizzatasi, e successivo trasferimento a SIR delle aziende ACIS e CISS e delle partecipazioni di queste ultime in VIS Mobility; ciò avrebbe determinato che gli assett positivi di ACIS e CISS fossero trasferiti a SIR per un controvalore di gran lunga inferiore al dovuto, anche in danno della Vis Mobility Srl, poiché gravata dagli oneri per TFR che erano scalati dal prezzo fissato dal perito per le 2 aziende aggiudicate



- l'Ing. Gaiani, nonostante non fosse stato realizzato il risultato previsto dal contratto di consulenza a condizione della retribuzione, nominato quale amministratore di SIR e Vis Mobility, in data 6 giugno 2014 ha emesso la fattura n. 6/2014, fattura quindi ingiustificata per prestazioni inesistenti, che nonostante ciò, veniva saldata da Vis Mobility, con ingiusto arricchimento -a danno della Vis Mobility- del Gaiani e della Latitude a favore della quale era stato ceduto detto credito, ceduto infine all'istituto di credito convenuto, per realizzare un'operazione di leverage buy-out tramite il quale la Latitude sarebbe divenuta proprietaria di VIS Mobility attraverso SIR, operazione realizzata quindi con l'apporto colposo dell'istituto di credito.

Si sono costituiti l'Ing. Ettore Gaiani, Latitude Technology s.r.l., sig.ra Rossella Monica Re, eccependo in via preliminare l'accordo transattivo intervenuto tra la Vis Mobility -e parimenti SIR- e l'Ing. Gaiani e la Latitude, il quale coprirebbe interamente le contestazioni mosse dall'attrice, e che si estenderebbe inoltre a favore della sig.ra Re quale socia di Latitude.

Contestavano comunque interamente nel merito la ricostruzione attorea: in primo luogo, sottolineando il carattere vantaggioso per Vis Mobility delle operazioni suggerite dal Gaiani -e successivamente realizzate quale amministratore- e il conseguimento del risultato previsto dal contratto di consulenza, e quindi la piena giustificazione della fattura emessa n. 6/2014 con conseguente insussistenza di un arricchimento indebito del Gaiani e, per suo mezzo, della Latitude e della sig.ra Re; in secondo luogo, evidenziando come la cessione del credito di cui in fattura si realizzasse all'interno di un'ordinaria operazione di finanziamento a favore della Latitude, rispetto la quale il Gaiani svolgeva un mero ruolo di garanzia.

In via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, il Gaiani chiedeva la condanna al pagamento dei crediti precedentemente vantati nei confronti della Vis Mobility, oggetto rinuncia a condizione però del rispetto dell'avvenuta transazione.

Chiedeva inoltre la chiamata in causa degli altri componenti del c.d.a. di Vis Mobility e della Ecoedil la quale si era parimenti impegnata a tenere indenne e manlevare il Gaiani da ogni pretesa.

Si è costituito il Credito Cooperativo Ravennate, Forlinese e Imolese soc. coop., affermando l'assoluta regolarità del suo operato, ed in particolare dell'operazione di finanziamento contestata, ed escludendo qualsiasi consapevolezza circa l'illecita preordinazione di tale finanziamento e qualsiasi ulteriore onere di controllo in merito allo stesso.

Il 10.01.2019 si teneva udienza di prima comparizione, al termine del quale il Giudice assegnava termine a parte attrice per deposito di brevi memorie ai fini della replica alle eccezioni preliminari di controparte e per il deposito dell'indice dei documenti ed eventuale integrazione della domanda, e termine alle controparti per memoria in replica.

Con ordinanza del 29.08.2019 il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni nell'udienza del 27.02.2020, nella cui sede il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini massimi di legge ex art.190 cpc.

L'eccezione di invalidità degli atti di transazione (ossia della scrittura privata del 31 gennaio 2018 e degli atti propedeutici e conseguenti e delle delibere societarie adottate nella medesima data) avanzata dall'attrice è infondata.

In primo luogo tale eccezione patisce un difetto assoluto di allegazione: non è infatti dato rinvenire le ragioni giuridiche dedotte come *causa petendi* della domanda di dichiarazione di invalidità: la memoria autorizzata dell'attrice si limita a menzionare apoditticamente alcuni vizi previsti dall'ordinamento



senza dedurre in che termini la fattispecie astratta prevista dal legislatore si sia concretata, e quali, quindi, siano le condotte o i fatti in cui tali vizi si specificano.

Quale primo vizio, viene contestata l'invalidità dell'atto -o meglio dell'insieme di atti di transazione- per illiceità della causa sottostante (quindi si presume a titolo di nullità), realizzata attraverso *“utilizzo dello strumento della manleva o meglio della ratifica dell'operato dell'amministratore ... piegato, in concreto, ad uno scopo illecito per garantire all'amministratore non leale l'esonero dagli illeciti commessi”* (pag. 3 memorie attoree). L'illiceità della causa deriverebbe dalla preordinata finalità transattiva degli atti de quibus, per quanto idonea a garantire l'impunità del Gaiani rispetto agli illeciti precedentemente commessi. Posto che -come si vedrà più avanti- non è dato comprendere quali sarebbero gli illeciti ascritti al Gaiani, si osserva comunque che la loro sussistenza non risulterebbe di per sé sufficiente ad invalidare l'atto di transazione, la cui finalità precipua è anzi quella di prevenire e risolvere ab origine le contestazioni che a vario titolo potrebbero essere sollevate nei confronti delle parti della transazione. Argomentando diversamente, verrebbe frustrata quella che è la causa tipica -e quindi l'interesse concreto- la cui realizzazione è perseguita dal contratto transattivo; tanto che è lo stesso Codice Civile, all'art. 2393, a prevedere la possibilità di transigere anche con riferimento all'azione di responsabilità avverso l'amministratore (come avvenuto nel caso di specie).

L'unico limite che incontra la transazione, nella verifica intorno alla sua validità, è quello dell'art. 1972 c.c. ove afferma, al primo comma, la nullità della transazione relativa a un contratto illecito, e al secondo comma la sua annullabilità per la mancata conoscenza della nullità del titolo oggetto della transazione. In tal senso si è argomentato (così recentemente Cass. Civ. Sez. IV lavoro, n. 10865, 18 Aprile 2019) che *“l'articolo 1972 cod. civ., comma 1, sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 1325 cod. civ., o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando da esse risulti, ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso”*.

Alla luce delle prospettazioni avanzate, non risulta integrata alcuna delle fattispecie previste, né vi è modo di sopperire a tale lacuna, attesa l'assoluta genericità della contestazione, sollevata in carenza di una pur minima individuazione degli asseriti illeciti. Ciò detto, si osserva come prima facie le vicende negoziali de quibus non appaiono certo integrare il carattere dell'illiceità, potendosi al più questionare circa la loro effettiva vantaggiosità economica rispetto agli interessi di Vis Mobility.

Quale secondo vizio, viene contestata l'invalidità degli atti, e in particolare della transazione, per conflitto d'interessi. Si tratta, anche qui, di una deduzione generica, che non espone le ragioni fattuali e giuridiche dalle quali dedurre la situazione di conflitto. Pur scendendo al merito, per rinvenire il possibile fondamento della contestazione, si è costretti a concludere per l'assenza di elementi che lascino presumere una contrapposizione di interessi, idonea ad invalidare -nel senso dell'annullabilità- l'atto transattivo. La transazione infatti risulta prodromica rispetto al più generale intento -consueto nella prassi della successione delle cariche direttive societarie- di chiudere definitivamente, oltre che bonariamente, qualsiasi rapporto preesistente e/o pendente tra la società e chi all'interno di essa aveva precedentemente ricoperto un incarico direttivo. Definizione che, come espresso dagli atti di transazione, si estende sia alle pendenti pretese di credito (asseritamente vantate dall'ing. Gaiani nei confronti della società, a titolo di emolumenti dovuti e non saldati in costanza dei precedenti rapporti di consulenza e di lavoro) sia a qualsiasi potenziale futura pretesa od azione esperibile dalla società nei confronti dei precedenti amministratori.

In tal senso, il testo della scrittura privata dell'atto di transazione e della successiva delibera -in ratifica del precedente atto - appare significativo della volontà di comprendere nell'atto di rinuncia qualsiasi possibile pretesa (e qualsiasi conseguente strumento per il suo soddisfacimento giudiziale o extragiudiziale) da parte della società nei confronti del Gaiani. Si legge infatti che Vis Mobility si impegnava a *“rinunciare all'azione di responsabilità nei confronti dell'ing. Ettore Gaiani... e di*



rinunciare ad ogni e qualunque rilievo e contestazione nei confronti dell'ing. Ettore Gaiani... dichiarando di non aver alcunché da pretendere nei loro confronti quali componenti del consiglio di amministrazione e/o amministratori delegati e/o amministratori unici di VIS Mobility S.r.l. e comunque di rinunciare espressamente a ogni diritto, pretesa e/o azione – contrattuale, extracontrattuale e/o legale – che possa trovare origine e/o fondamento, anche in via occasionale e/o indiretta, nell'attività prestata dall'ing. Ettore Gaiani... quali consiglieri di amministrazione e/o amministratori delegati e/o amministratori unici di VIS Mobility S.r.l. S.r.l.”; “confermare e ratificare l'impegno di VIS Mobility S.r.l. a tenere indenne ed a manlevare l'ing. Ettore Gaiani... da ogni pretesa, anche di terzi, occasionata e/o connessa e/o relativa e/o causata dall'esercizio da parte dei predetti soggetti della carica di amministratore delegato e/o consigliere di amministrazione e/o consulente di SIR S.r.l., di Vis Mobility S.r.l. e di Vis Mobility Factory Management W.L.L. con esclusione di ipotetici fatti imputabili a dolo di ciascuno” (doc. 62 all. costituzione Gaiani).

Dalla lettera del succitato atto emerge evidente il fine di chiudere definitivamente il rapporto de quo, rinunciando all'eventuali pretese o azioni. L'unico limite previsto, in relazione all'obbligo di manleva, è quello di “ipotetici fatti imputabili a dolo”; dolo che però non risulta emergere dalle condotte del Gaiani, e di cui neppure vi è allegazione specifica.

Va detto che sul punto della validità delle scritture private contestate, la difesa dell'Ing. Gaiani, della Sig.ra Re, e della Latitude Technology s.r.l., aveva sollevato incidentalmente nella comparsa conclusionale un'eccezione di arbitrato, evidenziando come fosse stata pattuita clausola compromissoria contenuta all'art. 8.2. della scrittura privata stessa (doc. 60 all. ad atto di costituzione Gaiani), secondo la quale “*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, o tra alcune di esse, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione e/o validità del presente accordo sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un Collegio composto da tre soggetti, nominato in conformità a tale Regolamento*”; la eccezione non è però stata riproposta in alcun successivo atto: né nelle memorie di replica, né soprattutto in sede di precisazione delle conclusioni, sicché è da considerarsi rinunciata, risultando tale la volontà delle parti (ex multis, Cass. Civ III sez. ord.13 settembre 2019, n. 22887).

Quanto finora detto, risulterebbe già di per sé sufficiente alla definizione della controversia in relazione alla posizione del Gaiani.

Appare utile però -anche ai fini della valutazione delle responsabilità addebitate agli altri convenuti- procedere ad un esame del merito delle condotte contestate all'Ing. Gaiani.

Tanto la richiesta di accertamento dell'insussistenza del credito oggetto della fattura n. 6/2014 emessa dal Gaiani, quanto l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e l'azione ex art.2358 c.c. e/o ex art. 2501 bis c.c., trovano un comune fondamento nella contestazione dei risultati -e delle stesse finalità- delle prestazioni poste in essere dal Gaiani a favore della Vis Mobility.

Le azioni del Gaiani, sia quale consulente sia quale amministratore. non avrebbero -secondo la tesi attorea- arrecato alcun giovamento alla società attrice, bensì sarebbero state preordinate a garantire il mero arricchimento dell'Ing. Gaiani, anche attraverso lo strumento della neo-costituita SIR.

Invero, le operazioni contestate al Gaiani sono plurime e confusamente esposte. La valutazione circa la più o meno giustificata e vantaggiosità per Vis Mobility di dette prestazioni può però ricavarsi da alcuni dati, e in primis dai risultati dell'intesa finale raggiunta con il Curatore fallimentare delle allora principali due creditrici di Vis Mobility (ACIS e CISS) per la transazione del debito di VIS Mobility, anche grazie all'attività di consulenza prestata dal convenuto. Tale accordo ha previsto, a fronte del pagamento di una somma pari a Euro 100.000,00, l'estinzione del debito di Euro 6.277.409,81 di VIS Mobility verso le due predette società creditrici. La convenienza della predetta intesa per la Vis Mobility è espressamente riconosciuta dalla Curatela delle due creditrici, ove osserva come “*la somma offerta a titolo di definitivo ed integrale saldo della pretesa vantate dal Fallimento nei confronti di VIS*



Mobility sia notevolmente inferiore al debito complessivo di quest'ultima" (doc. 27 all. costituzione Gaiani).

A fronte di una sì ingente ristrutturazione del debito, risultano pienamente integrati i requisiti previsti dal contratto di consulenza tra Vis Mobility e l'Ing. Gaiani (doc. 16 costituzione Gaiani), che subordinavano la retribuzione per le prestazioni del Gaiani al raggiungimento di un siffatto risultato, e quindi appare ben giustificata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'emissione e il pagamento della relativa fattura n. 6/2014 emessa dal Gaiani.

Irrilevante risulta poi la successiva cessione del credito portato dalla fattura alla Latitude, avvenuta nell'ambito di una normale operazione di finanziamento intercorsa tra l'istituto di credito e la Latitude (entrambe anche esse convenute) rispetto la quale il Gaiani rivestiva un ruolo di garanzia.

Dovendosi respingere, perché infondate, le domande principali, proposte nei confronti del Gaiani, non vi è luogo a provvedere sulle domande avanzate da parte dello stesso Gaiani in via riconvenzionale, subordinate alla *"ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di VIS Mobility S.r.l. nei confronti dell'ing. Ettore Gaiani"*, come sottolineato in sede di conclusioni.

Muovendo ora alla valutazione della posizione della convenuta Latitude, preliminarmente giova osservare come il summenzionato atto transattivo, con cui l'attrice Vis Mobility ha rinunciato alle proprie pretese, diritti ed azioni, contempla e comprende la posizione della Latitude stessa, come evidenziato dall'art 4.3 della già citata scrittura privata del 31 gennaio 2018, per cui *"VIS Mobility S.r.l. dichiara di nulla avere a pretendere da Latitude Technology S.r.l. ... ad alcun titolo, e rinuncia ad ogni diritto, pretesa, azione nei confronti della stesse, anche ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c."* (doc. 60 all. costituzione Gaiani); di conseguenza, anche le contestazioni avverso la Latitude sono state già preliminarmente oggetto della transazione intercorsa.

Anche in questo caso, la valutazione del merito delle contestazioni porterebbe comunque ad escludere la sussistenza dell'ingiusto arricchimento contestato alla Latitude a pregiudizio di Vis Mobility, dato che il bonifico da quest'ultima realizzato a favore della Latitude non risulta assolutamente ingiustificato, avendo come titolo la fattura n. 6/14 emessa dal Gaiani, di cui già si è ampiamente trattato; pertanto non è nemmeno rinvenibile alcun pregiudizio in capo a Vis Mobility a causa del summenzionato bonifico, posto che tale non può essere qualificato il pagamento di una prestazione dovuta.

Parimenti non sono condivisibili le contestazioni mosse da Vis Mobility nei confronti della Sig.ra Re, di cui è dedotta la "corresponsabilità" ex art. 2476 comma 7 c.c. in via solidale quale socia della Latitude. Come ha dedotto il difensore dei convenuti, l'avvenuta rinuncia nei confronti di Latitude Technology, in virtù delle intese di cui si è dato atto ha necessariamente determinato ipso iure la rinuncia ad ogni diritto ed azione anche nei confronti della sig.ra Re, quale asserito condebitore solidale, in virtù dei principi dell'ordinamento che regolano l'istituto giuridico della solidarietà e, quindi, sulla base degli argomenti che si traggono pure dall'art. 1301 c.c. In ogni caso, la sig.ra Re ha dichiarato che intende profittare della predetta rinuncia verso Latitude Technology, a cui consegue l'inammissibilità ed infondatezza delle domande verso la sig.ra Re.

Ad abundantiam, si osserva che anche nel merito non risulta specificato quale sarebbe stato lo specifico contributo apportato dalla Re rispetto una decisione pregiudizievole verso il terzo Vis Mobility: né in quanto la condotta della Latitude risulta in alcun modo aver arrecato un pregiudizio all'attrice, né in quanto è dato rinvenire alcun apporto intenzionale della Re rispetto ad un asserita finalità di pregiudizio, posto che la direzione della Latitude appare essere stata condotta effettivamente dall'Ing Gaiani, dato il rapporto di fiducia che legava i due soci e il differente bagaglio tecnico che ne contraddistingueva il ruolo sociale, e alla luce anche degli ulteriori ruoli direttivi esercitati dal Gaiani



all'interno delle compagini sociali collegate -in primis da rapporti di partecipazione azionaria- alla Latitude stessa.

Si osserva infine che, essendo di Latitude e della Re contestate le responsabilità a titolo di solidarietà con la condotta del Gaiani, per aver giovato -nei termini di un ingiusto arricchimento- della sua condotta illecita, tali contestazioni sono da considerarsi infondate anche in quanto considerati tali gli addebiti mossi nei confronti del soggetto asseritamente responsabile in via principale.

Prendendo ora in considerazione la posizione dell'istituto bancario, si osserva che a quest'ultimo è contestato di aver anticipato una fattura emessa dal Gaiani per una prestazione mai eseguita.

La posizione della banca risulta invero piuttosto chiara ed -in generale- estranea ai fatti di causa: non emergono infatti -e nemmeno sono allegate- irregolarità rispetto all'operazione di finanziamento posta in essere dalla banca convenuta.

Tali operazioni, di cui si contesta "il mancato controllo", ineriscono all'anticipazione di una fattura, poi inviata regolarmente dalla Banca alla Vis Mobility per comunicare l'avvenuta cessione del credito, come prescritto dalla legge, e onorata dall'attrice regolarmente e senza contestazioni di sorta. Detto della regolarità formale dell'operazione de quo, l'attrice deduce la consapevolezza della banca convenuta circa l'irregolarità sostanziale della medesima operazione, ossia dell'inesistenza del requisito causale di detta fattura (invero sussistente). Non è dato comprendere -né d'altra parte è dedotto- in che modo la banca avrebbe potuto e dovuto acquisire consapevolezza di tale asserita inesistenza, ancor più tenendo conto del successivo regolare ed incontestato pagamento della fattura de quo. Non risultano -né sono dedotti- elementi che avrebbero potuto prefigurare alla banca l'irregolarità di un tale finanziamento, dato l'ing. Gaiani aveva presentato richiesta di anticipazione allegando la fattura e il contratto sottostante sottoscritto da VIS MOBILITY s.r.l. (doc. n. 36 attrice). Ciò risulterebbe costituire -anche in base alla prassi dei rapporti bancari- una documentazione sufficiente ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione della fattura de quo; non risulta invece che fosse doverosa alcuna indagine sui motivi della richiesta di anticipazione né della destinazione del finanziamento.

Irrilevante è poi che il beneficiario del finanziamento fosse diverso dal soggetto cedente il credito di cui in fattura, avendo piuttosto tale cessione una specifica funzione di garanzia.

Detto infatti dell'estraneità sostanziale della banca rispetto alle operazioni precedenti il finanziamento de quo, ed escludendosene quindi la relativa responsabilità (anche a titolo di contatto sociale), tanto più tale estraneità non può che essere affermata in relazione alle operazioni successive allo stesso.

La domanda è sotto ogni profilo infondata, e le spese legali debbono essere poste a carico della parte attrice, secondo il criterio della soccombenza; i compensi della difesa plurima sono liquidati con la maggiorazione del 60 %, sul compenso base; nella liquidazione si tiene conto dell'attività effettivamente svolta, che non ha compreso memorie ex art.183 6° comma cpc, né istruttoria.

Va accolta invece la domanda di liquidazione di una somma equitativa a carico dell'attrice, avanzata dalla difesa del Gaiani, della Re e di Latitude, ex art. 96 co. 3 cpc.

Si osserva infatti come le domande dell'attrice risultino essere state avanzate almeno con colpa grave. Tale valutazione è fondata sull'esistenza dell'avvenuta transazione -e quindi delle relative rinunce- che avrebbe dovuto rappresentare ab origine per l'attrice un ostacolo definitivo rispetto all'eventualità della proposizione di ulteriori contestazioni sul merito dei rapporti resi oggetto delle relative rinunce. Inoltre si osserva come la deduzione dei vizi, adottati avverso l'efficacia della predetta transazione, sia stata assolutamente generica e affatto circostanziata, oltre che comunque assolutamente infondata nel merito. Che poi tale condotta colposa sia risultata in concreto pregiudizievole si presume dal fatto che il giudizio costituisce un'eventualità deteriore, in termini di tempo speso nella preparazione delle difese, e della preoccupazione derivante dalla possibilità di una successiva condanna.



In aderenza ad un orientamento espresso da larga giurisprudenza di merito, e condiviso da questo Tribunale (vedi Trib. Bologna, sentenze 369 e 1078 del 2020, est. dott. D'Orazi e dott. Candidi Tommasi) si parametrizza la liquidazione della somma de quo, agli onorari riconosciuti, da un minimo di un quarto, ad un massimo del raddoppio. Nella fattispecie il danno si commisura in una somma prossima al medio, liquidando equitativamente ex art. 96 co. 3 cpc € 3000,00 a carico dell'attrice Vis Mobility, per ciascuno dei convenuti che ne hanno fatto richiesta, somma produttiva di interessi, dalla pronuncia al saldo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge le domande della VIS MOBILITY S.R.L.;
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti Ettore GAIANI, Rossella Monica RE, e LATITUDE TECHNOLOGY S.R.L. le spese della lite, che liquida nella somma complessiva di €.12.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE, le spese della lite, che liquida in €. 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,.
- condanna l'attrice a pagare a ciascuno dei convenuti Ettore GAIANI, Rossella Monica RE, e LATITUDE TECHNOLOGY S.R.L la somma di €.3.000,00 ex art. 96 co. 3 cpc, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo

Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2021

Il Giudice
dott. Anna Maria Rossi

Il Presidente
dott. Fabio Florini

